

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI REVISORE UNICO DEI CONTI

Tra

L'Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, in persona del Presidente del Consiglio dell'Ordine e legale rappresentante p.t. dott. Giuseppe Vinci, con sede legale in Bari alla Via Sparano, 170 (c.f. 93091790720) (di seguito denominato “*Ordine*”);

e

il **Dott. Francesco Costantini**, iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili - Sezione A al n. 4328, nonché al Registro dei Revisori Legali tenuto dal MEF al n. 185788, con studio professionale ad Adelfia (Ba) in via Solitaria n. 48, codice fiscale CSTFNC85A24A048U e Partita Iva 077010820726, indirizzo PEC constantinfrancesco.85@pec.it, (di seguito denominato “*Professionista*”)

Premesso che

- la revisione economico-finanziaria dell’Ordine, ai sensi di quanto espressamente previsto all’art. 49 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Ente, è affidata dal Consiglio, previa adozione di delibera, ad un Revisore iscritto al registro dei Revisori contabili;
- il Professionista, in riferimento all’Avviso di manifestazione di interesse per la ricerca di professionista cui affidare l’incarico di Revisore Unico, pubblicato dall’Ente in data 01/04/2025 nella sezione “Trasparenza” del portale istituzionale, ha presentato istanza acquisita al Protocollo n. 1651 del 16/04/2025;

- l'Ordine, ha verificato il possesso da parte del Professionista dei requisiti professionali e morali richiesti dalla normativa vigente e dall'Avviso di manifestazione di interesse;
- l'Ordine, nella seduta consiliare del 05.05.2025, con delibera n°45/2025, ha affidato l'incarico di Revisore Unico al Professionista;
- il Professionista in data 07.05.2025 ha comunicato a mezzo PEC formale accettazione dell'incarico (Prot. 1846/2025);

**Tutto quanto premesso, tra le parti
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Oggetto dell'incarico

L'incarico ha per oggetto le attività di revisione economico-finanziaria dell'Ente, di cui all'art. 49 del Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Ente, con i compiti e le funzioni indicate nella Manifestazione di interesse del 01/04/2025, ed in particolare le seguenti attività:

- a) attività di collaborazione con il Consiglio secondo le disposizioni di legge e del regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) pareri sulle proposte di bilancio di previsione e dei documenti allegati e sulla regolarità amministrativo-contabile delle proposte di variazioni di bilancio. Nei pareri sono suggerite al Consiglio tutte le misure atte ad assicurare la congruità, la coerenza, e l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori;
- c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali (incluso SICO) e alla tenuta della contabilità;

- d) relazione sul rendiconto generale contenente l'attestazione sulla corrispondenza alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
- e) pareri sull'aggiornamento e costituzione annuale dei fondi per le risorse decentrate per il personale dirigente e non dirigente dell'Ente. I pareri sono obbligatori;
- f) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità amministrative e contabili, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
- g) verifiche trimestrali di cassa.

Art. 2 – Durata dell’incarico

L’incarico avrà durata pari a tre anni ovvero fino alla data d’approvazione del bilancio di esercizio del terzo anno da quello di nomina e, comunque, fino alla ricostituzione dell’Organo di Revisione, ai sensi degli artt. 2, 3, 4, 5 e 6 del D.L. 16 maggio 1994, n. 293.

E’ fatta salva la facoltà del Consiglio dell’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia di recedere unilateralmente dal contratto a proprio insindacabile giudizio anche prima della scadenza sopraindicata, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 4, lett. d), f) e h) del D.M. 261/2012, nonché al verificarsi delle cause di cui agli articoli 94, 95 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023.

Nei casi di cui al capoverso precedente al Professionista non sarà dovuto alcun indennizzo, fatto salvo quanto dovutogli per le prestazioni correttamente eseguite.

Art. 3 – Espletamento dell’incarico

Il Professionista nell’espletare in piena autonomia le attività di cui all’art. 1 del presente contratto, utilizzerà il proprio studio professionale ed i relativi strumenti, fatta salva la possibilità di avvalersi del personale dell’Ente in occasione dello

svolgimento di quelle attività che richiedono necessariamente la presenza del Professionista presso la sede dell’Ordine.

Art. 4 – Compenso

Per l’espletamento dell’incarico di cui al presente contratto il compenso annuo previsto è pari ad euro 3.300,00, al netto di IVA e Cassa di previdenza.

Il compenso così stimato è omnicomprensivo delle spese di trasferta che si rendono necessarie per l’assolvimento dell’incarico.

Art. 5 –Tracciabilità dei flussi finanziari

A norma dell’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., il pagamento del compenso di cui al capoverso precedente avverrà con cadenza semestrale, a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, mediante bonifico bancario su c/c comunicato dal Professionista.

Le attività oggetto del presente affidamento non comportano rischi di interferenza di cui al D.lgs. n. 81/2008.

Art. 6 – Obblighi di riservatezza e trattamento dati personali

Il Professionista si impegna a mantenere il segreto professionale ed il rispetto della tutela della riservatezza dei dati personali, secondo le vigenti norme di legge sugli atti e documenti dell’Ordine e sulle informazioni acquisite nell’esercizio dell’incarico.

Il Professionista si impegna altresì a trattare i dati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse al presente incarico, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i.

Art. 7 – Incedibilità e subappalto

Il Professionista non può cedere, in tutto o in parte, il presente contratto a terzi, né può subappaltare a terzi il servizio.

Art. 8 – Clausole di salvaguardia

Il presente contratto non costituisce rapporto di lavoro subordinato. Il Professionista garantisce l'assenza di cause di incompatibilità, conflitto di interessi, ineleggibilità e decadenza, ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 – Foro competente

Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo sarà competente in via esclusiva il Foro di Bari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bari, __/__/2025

Il Presidente dell'Ordine
degli Psicologi della Regione Puglia
Dott. Giuseppe Vinci

Il Professionista
Dott. Francesco Costantini
